



**Repubblica Italiana** del. n. **03/2010/PAR**

***La Corte dei conti***

***in***

***Sezione regionale di controllo***

***per l'Abruzzo***

nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2009

composta dai Magistrati:

Pietro DE FRANCISCIS	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Giovanni MOCCI	Consigliere
Antonio MARRAZZO	Consigliere
Andrea BALDANZA	Primo Referendario (Relatore)
Oriana CALABRESI	Primo Referendario

visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934 n. 1214;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2.07.2008);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni

per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

vista l'ordinanza n. 5/2008 del 19 dicembre 2008, con la quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

vista la nota prot. n. 136707 del 9 ottobre 2009 (pervenuta in data 20 ottobre 2009), con la quale il **Sindaco del Comune di PESCARA** ha posto un quesito in merito all'interpretazione dell'art.37, commi 1 e 2 del d.P.R. 8 giugno 2001, inerente l'applicabilità dell'incremento dell'indennità di espropriazione nella misura del 10% nelle ipotesi di accordo di cessione, ovvero di mancata conclusione dello stesso per fatto non imputabile all'espropriato, ovvero con offerta di un'indennità provvisoria inferiore agli otto decimi di quella definitiva;

vista l'ordinanza n. 20 del 10 dicembre 2009, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

udito il relatore, Primo Referendario Andrea BALDANZA;

### **FATTO**

Il Comune di Pescara - reiterando una richiesta già presentata in precedenza e dichiarata inammissibile da questa Sezione per difetto del requisito soggettivo - ha sollevato dubbi in merito all'esatta

interpretazione dell'art. 37, commi 1 e 2 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.327 inerente l'applicabilità dell'incremento dell'indennità di espropriazione nella misura del 10% nelle ipotesi di accordo di cessione, ovvero di mancata conclusione dello stesso per fatto non imputabile all'espropriato, ovvero con offerta di un'indennità provvisoria inferiore agli otto decimi di quella definitiva.

Detta norma è stata introdotta nel corpo dell'art.37 del d.P.R. n.327 del 2001 ad opera dell'art.2, commi 89 e 90 della legge 24 dicembre 2007, n.244 in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007, con cui, sulla scorta della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950, era stato cassato il preesistente regime di quantificazione dell'indennità di espropriazione.

Il nuovo testo dell'art. 37 del d.P.R. n.327/2001 prevede pertanto che:

*"1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile [sia] determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.*

*2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento".*

Tale incremento è stato successivamente censurato dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza dell'8 dicembre 2008, in quanto incompatibile con il nuovo regime. Se al soggetto espropriato spetta comunque il valore venale del bene, non vi sarebbe ragione, secondo l'interpretazione del predetto Giudice, di prevedere un incremento delle attribuzioni da parte pubblica, in caso di accordo di cessione o fattispecie equiparate.

Siffatta interpretazione, in quanto incidente sull'esatta quantificazione delle somme dovute dall'amministrazione espropriante e, di conseguenza, sull'atteggiamento da mantenere, all'interno della procedura espropriativa e della quantificazione della spesa, ha indotto il Sindaco di Pescara a richiedere il parere di questa Sezione regionale del controllo, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

#### **DIRITTO**

In via preliminare la Sezione è tenuta a verificare l'ammissibilità della richiesta. Nel caso *de quo* la stessa deve ritenersi ammissibile, in quanto avanzata (questa volta) dal Sindaco del Comune di Pescara (talchè deve ritenersi sussistente il requisito soggettivo) ed inerente un argomento riconducibile alla contabilità pubblica. La richiesta di parere, infatti, coinvolge l'esatta commisurazione di un parametro economico, incidente, evidentemente sulla programmazione della spesa in materia di opere pubbliche (talchè deve ritenersi sussistente anche il requisito oggettivo).

La pronuncia sulla questione, tuttavia, in virtù di quanto

affermato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009, deve essere rimessa alla competenza di tale Collegio in sede centrale. Come è stato espressamente precisato, infatti, alla Sezione delle Autonomie *"è riservata la specifica funzione di referto al Parlamento nazionale sul tema della finanza locale, complessivamente intesa ed anche sul tema di singolari manifestazioni della stessa che possano risultare di interesse per gli equilibri generali. In altri termini, la funzione di ausilio al Parlamento da parte della Corte dei conti non può che provenire da espressioni unitarie della Corte medesima e, per i problemi di finanza e gestione locale, segnatamente dall'organo centrale costituito dalla Sezione delle Autonomie"*.

*"Ora, nel mentre è pacificamente ammesso che per esigenze di referto al Parlamento la Sezione delle Autonomie può acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in diretto contatto con gli Enti locali – prosegue la citata deliberazione -, nulla osta a che Essa possa esternare pronunce su problemi di interpretazione normativa, aventi quindi sostanza di pareri. Inoltre, di là della forma e della terminologia, hanno sostanza di avviso interpretativo le pronunce che la Sezione delle Autonomie rende, per espressa disposizione regolamentare, sui conflitti interpretativi e su questioni rilevanti di carattere generale".*

*Alla stregua di tutto quanto precede, si deve ritenere che la Sezione regionale di controllo, quando nell'esame di una richiesta di parere ravvisi l'impossibilità di pronunciare sulla richiesta stessa garantendo l'uniformità di indirizzo e la ponderazione dialettica di tutti gli interessi coinvolti, stante l'impossibilità di accesso a livelli di governo superiori a*

*quello locale e regionale, debba attivare al riguardo la Sezione delle Autonomie".*

Sulla base di siffatta ricostruzione, la questione sollevata dal Comune di Pescara deve essere trasmessa alla Sezione delle Autonomie in quanto la richiesta di parere coinvolge l'interpretazione di una disposizione di rango statale (l'art.37, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327).

**P.Q.M.**

**DELIBERA**

che la richiesta di parere formulata dal **Sindaco del Comune di PESCARA** di cui alla nota n. 136707 del 9 ottobre 2009, coinvolgendo l'interpretazione di norme in materia di espropriazione per pubblica utilità applicabile in tutto il territorio nazionale, sia trasmessa alla Sezione delle Autonomie, per l'adozione della pronuncia di competenza.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione, unitamente alla richiesta di parere ed alla documentazione allegata, sia trasmessa alla segreteria della Sezione delle Autonomie con sede in Roma.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2009.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Andrea BALDANZA

F.to Pietro DE FRANCISCIS

Depositata in Segreteria il 12/01/2010

Il Dirigente

F.to D.ssa Luciana TROCCOLI

